

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – ROMA

SEZIONE III QUATER

AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

in esecuzione dell'Ordinanza n. 3118/2022 del 18 marzo 2022

Riccardo Cinti (CNTRCR87T29A944M), nato in Bologna il 29/12/1987, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tortorella (TRTMRC68P23H501S) del Foro di Roma, ed elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, alla Via Domenico Chelini, 5, giusta procura in calce all'originale del ricorso. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

RICORRENTE

nei confronti de

Il Ministero della Salute, in persona del Ministro “pro-tempore”, domiciliato “ex lege” presso l'Avvocatura Generale dello Stato

e

La Regione Emilia Romagna, in persona del suo Presidente “pro-tempore”, nella sua sede in Viale Aldo Moro, 52 (40127 – Bologna)

Resistenti

Nonché nei confronti di

COGNOME	NOME	PUNT.
MINGHINI	MATTIA	87
RAFFONI	DUILIO	86

Eventuali controinteressati

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

- A) della graduatoria regionale del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2020/2023 (in BURERT n. 146, parte terza, del 19 maggio 2021), in cui parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le

- successive revisioni e rettifiche, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- B) dei verbali della Commissione di concorso, seppur non conosciuti, ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione nonché dei provvedimenti con i quali sono state nominate le commissioni, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- C) del Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione a 95 posti per il Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2020/2023 della Regione Emilia-Romagna (delibera di Giunta regionale n. 1193 del 21 settembre 2020) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – Serie IV, Speciale - Concorsi ed Esami n. 81 del 16 ottobre 2020, e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT n. 326 del 28/09/2020), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- D) dell'avviso pubblico per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2020/2023 della Regione Emilia-Romagna tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019 (delibera di Giunta regionale n. 1194 del 21 settembre 2020), in BURERT n. 326 del 28 settembre 2020, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- E) dell'avviso del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 di approvazione del predetto bando, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- F) della Graduatoria riservata per l'ammissione senza borsa di studio di n. 78 medici al Corso di formazione specifica in Medicina Generale 2020/2023 della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.L. 35/2019, come convertito con L. 60/2019 (Determinazione n. 9420 del 19 maggio 2021) in BURERT n. 165 del 3 giugno 2021, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- G) dei provvedimenti della Commissione Salute, non conosciuti, di approvazione del riparto regionale dei finanziamenti dei fondi per il triennio formativo 2020/2023; nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- H) dei provvedimenti, non conosciuti, che hanno approvato i test predisposti dalla Commissione di

- cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006, all'uopo nominata trasmettendoli alle Regioni, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- I) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non prevede lo svolgimento di una compiuta procedura di validazione, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- J) del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non consente la possibilità, in ipotesi di necessità del fabbisogno e di capacità formative delle Regioni ulteriori rispetto ai posti banditi, di ulteriori accessi, in ordine di graduatoria, ai soggetti idonei che accettino di frequentare il corso senza riconoscimento della borsa di studio finanche, ove occorra, a mezzo finanziamento proprio di eventuali oneri assicurativi o a titolo di tassa di iscrizione, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- K) del documento approvato dalla Commissione Salute nella seduta del 5 agosto 2020, trasmesso il 7 agosto 2020 avente ad oggetto “Riparto della quota del fondo sanitario nazionale relativa al 2020 per il finanziamento di borse di studio in medicina generale triennio formativo 2020/2023”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- L) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

FATTO

L'odierno ricorrente, in data 28 gennaio 2021, partecipava alla prova indetta per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2020/2023.

In particolare, per la Regione Emilia Romagna i posti disponibili con borsa di studio erano 95 (novantacinque), mentre con separato avviso venivano previsti 78 (settantotto) posti riservati senza borsa ai fini dell'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale in favore dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che fossero stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione

al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale.

Il concorso svoltosi nella medesima data ed ora per ciascuna regione o provincia autonoma, stabilite d'intesa con il Ministero a Salute, è consistito in una prova scritta identica per tutte le Regioni formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica.

Il ricorrente a seguito della pubblicazione della graduatoria apprendeva di essersi classificata al 251° posto con il punteggio di 68 e, quindi, di non essersi collocato in posizione utile alla ammissione.

DIRITTO

I

Violazione e falsa applicazione della direttiva 93/16/ce, del d.lvo n. 368/1999 di attuazione della stessa direttiva. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 cost.). Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alla determinazione del numero dei posti messi a concorso. - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà fra provvedimenti.

Con questo motivo si impugna per illegittimità l'art. 17 del D.M. 7 marzo 2006 ed il successivo bando regionale di indizione del concorso, nella parte in cui non consente ai soggetti idonei successivamente gradati rispetto a quelli che legittimamente abbiano ottenuto l'ammissione con borsa l'ammissione al medesimo corso, senza riconoscimento della borsa studio, sulla base delle necessità del fabbisogno e delle capacità formative regionali.

Si è contestata anche l'illegittimità della mancata messa a disposizione di posti che le Regioni siano in grado di formare, ma solo sulla base del vincolo economico del pagamento della borsa.

Si è fatta, altresì, istanza ex art. 116 c.p.a. in merito all'istruttoria svolta al fine di individuare "la determinazione dei contingenti" che, ai sensi della norma, "consegue ad una previsione triennale del fabbisogno, effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia al numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati, sia alle previsioni dei pensionamenti dei medici in servizio ed alla verifica delle zone carenti e relativi posti disponibili, in base al rapporto ottimale previsto dagli accordi nazionali vigenti".

II

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, ultimo comma, 34, commi 1 e 2 e 97 cost. Violazione e falsa applicazione della l.n. 368/1999 e dell'art. 2 del protocollo aggiuntivo della cedu. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

Si è contestato che quello di medicina generale è l'unico caso di formazione *post lauream* che, pur se regolato dalla medesima fonte interna (D.Lgs. n. 368/99 in recepimento delle direttive europee n. 2001/19/CE), è gestito su graduatorie Regionali in ragione delle quali può accadere che i candidati siano ammessi o esclusi non per il loro punteggio, ma esclusivamente, per la Regione scelta.

In via subordinata, si è chiesta la questione di costituzionalità.

SI E' PRESENTATA LA SEGUENTE ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate, che appaiono di certo idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito del ricorso, giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva al corso "de quo", anche senza borsa, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto fumus boni iuris ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, la ricorrente non potrebbe regolarmente frequentare il corso.

L'adozione della iscrizione con riserva può costituire un risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., (Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014).

SI E' CHIESTO

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, dichiari illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, li annulli, **in via principale, ammettendo la ricorrente** al corso di formazione de quo.

In particolare:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di formazione e, per l'effetto ammettere parte ricorrente al corso di formazione presso la Regione in epigrafe e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, conseguono l'annullamento integrale della

procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.;

3) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

In ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e "subendi", liquidando il danno conseguente alla mancata e/o ritardata iscrizione e conseguentemente al mondo del lavoro, da determinarsi in via equitativa per equivalente, nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.

Il tutto con vittoria di spese.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza Quater del T.A.R.

Con ordinanza n. 4859 del 9 settembre 2021 del TAR del Lazio – Roma, sezione Terza Quater sono stati sospesi gli effetti degli atti impugnati e, per l'effetto, il dott. Cinti è stato ammesso con riserva a frequentare, in soprannumero e senza borsa, il corso de quo.

Con ordinanza n. 3118/2022 del 18 marzo 2022 il TAR del Lazio – Roma, sezione Terza Quater ha disposto la presente notifica per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Salute e della Regione Emilia Romagna, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti con esso impugnati.

ALLEGATI:

- 1) ordinanza n. 3118/2022 del 18 marzo 2022 del TAR del Lazio – Roma, sezione Terza Quater;**
- 2) ordinanza n. 4859 del 9 settembre 2021 del TAR del Lazio – Roma, sezione Terza Quater;**
- 3) ricorso;**

Avv. Marco Tortorella